

## proposta di legge n. 221

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Marinelli, Malaspina, Silveti, Marangoni, Latini, Binci,  
D'Anna, Zaffini, Bucciarelli, Pieroni, Busilacchi, Ricci, Eusebi

*presentata in data 29 giugno 2012*

---

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERAPIE COMPLEMENTARI:  
TERAPIA DEL SORRISO

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti, quali la terapia del sorriso o gelotologia, a supporto ed integrazione delle cure clinico terapeutiche, degli interventi sociali per la terza età e a favore delle persone disabili.

La gelotologia o clown terapia, altrimenti nota come "terapia del sorriso", nasce in alcuni ospedali di New York tra il 1986 e il 1987 quando gruppi di clown professionisti incominciarono ad essere impiegati, a fianco dei medici, negli ospedali pediatrici della metropoli americana con il preciso intento di portare un poco di gioia e di allegria tra i piccoli pazienti a volte affetti da gravi patologie.

I risultati di questa prima esperienza furono talmente positivi e immediati che l'idea si estese in pochi anni a numerose altre realtà degli Stati Uniti. A partire dagli anni '90 la clown terapia approdò in Europa ed in Italia con la nascita di alcune fondazioni ed associazioni, alle quali hanno aderito anche numerosi medici, specificatamente dedicate alla diffusione delle capacità terapeutiche del gioco e degli straordinari effetti positivi che un ambiente gioioso produce nelle persone in generale e nei bambini in particolare.

Le straordinarie potenzialità dell'affiancamento della clown terapia alle terapie convenzionali godono ormai di evidenza scientifica e sono state oggetto di numerosi trattati nonché di specifiche tesi di laurea che hanno dimostrato in modo inconfutabile i benefici generali che i pazienti ricoverati negli ospedali ne traggono, non solo sotto il profilo psicologico, ma anche dal punto di vista più strettamente terapeutico e riabilitativo.

Nelle Marche la clown terapia è praticata da alcuni anni ad opera di Associazioni Onlus, di Cooperative Sociali e Fondazioni a favore di bambini ospedalizzati con buon apprezzamento da parte dei reparti pediatrici dei principali Ospedali regionali, e a favore di anziani e disabili presso diverse strutture di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20.

Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità della presente proposta di legge volta a promuovere, valorizzare e sostenere, nelle strutture ospedaliere ed in quelle del sociale delle Marche, la clown terapia o terapia del sorriso.

L'articolo 3 prevede le modalità di attuazione della presente legge da attuarsi da parte della Giunta regionale, sentita la Competente commissione assembleare.

L'articolo 4 indica la realizzazione di un repertorio regionale dei soggetti che svolgono attività di clown terapia e ne prevede i requisiti di accesso, al fine di tutelare le strutture ospedaliere e sociali sulla qualità dei servizi offerti.

L'articolo 5 indica la qualifica professionale dei professionisti di clown terapia, come previsto dal Tabulato regionale delle Qualifiche o delle qualifiche equipollenti possedute.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti minimi che devono possedere i volontari che svolgono attività di supporto nelle attività di clown terapia di gruppo presso le strutture di cui alla l.r. 20/2002.

L'articolo 7 prefigura, nel momento di prima applicazione della presente legge, il riconoscimento della qualifica professionale per gli operatori marchigiani che da anni e con determinati requisiti svolgono l'attività di clown terapia.

L'articolo 8 detta la norma finanziaria.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione Marche con la presente legge intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti, quale la terapia del sorriso o gelotologia o clown terapia a supporto ed integrazione delle cure clinico-terapeutiche, con particolare riferimento agli ambiti ospedalieri pediatrici-oncologici-neurologici, nonché a supporto degli interventi socio-assistenziali nelle strutture di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).

**Art. 2**  
*(Definizione della terapia del sorriso)*

1. Ai fini della presente legge si intende per terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso ed il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico-farmacologiche e psicologiche.

**Art. 3**  
*(Modalità di applicazione)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare definisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) le modalità per l'introduzione della terapia complementare di gelotologia o clown terapia presso le strutture ospedaliere prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici, e presso le strutture di cui alla l.r. 20/2002 prioritariamente a favore di anziani e disabili;
- b) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca sull'utilizzo della gelotologia o clown terapia a fini di terapia complementare.

**Art. 4**  
*(Repertorio regionale dei soggetti che svolgono attività di clown terapia)*

1. Al fine di indirizzare e tutelare le strutture di cui alla l.r. 20/2002 e gli ospedali marchigiani che volessero introdurre servizi di attività di terapia complementare di clown terapia, la Re-

gione Marche predispone un repertorio dei soggetti che svolgono attività di clown terapia, da rinnovarsi ogni tre anni.

2. Nel repertorio possono essere iscritti gli Enti, Fondazioni, Associazioni ONLUS e Cooperative sociali che tra le finalità statutarie prevedano specificatamente l'attività di clown terapia, che operino con personale professionale e volontario in possesso dei requisiti indicati dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge e che svolgano l'attività di clown terapia da almeno tre anni.

### **Art. 5**

*(Figura professionale)*

1. L'attività di clown terapia è svolta da personale in possesso della qualifica professionale di "operatore attività integrative socio-sanitarie: clown terapia" indicata dal Tabulato regionale delle Qualifiche al codice TE10.16 corso (NQA), livello (II), durata (400/600 h) di cui alla d.g.r. n. 4626 del 24 luglio 1989 o qualifiche equipollenti.

### **Art. 6**

*(Attività di volontariato)*

1. L'attività di clown terapia può essere effettuata altresì da volontari in attività di gruppo, in ogni caso sotto la guida di un professionista di cui all'articolo 5, nell'ambito delle strutture di cui alla l.r. 20/2002, inoltre i volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola media superiore;
- b) avere frequentato un corso propedeutico all'attività di clown terapia di 60 ore.

### **Art. 7**

*(Riconoscimento qualifica professionale degli operatori in attività)*

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge la Regione Marche e l'Ufficio regionale del lavoro prenderanno in considerazione le domande di riconoscimento di qualifica professionale di operatori già operanti valutando i seguenti elementi:

- a) possesso del diploma di scuole media superiore o del diploma di laurea;
- b) partecipazione ad attività formative specifiche attinenti la clown terapia per almeno 300 ore;
- c) avere continuativamente svolto attività di clown terapia, per un minimo di quattro anni, presso strutture di cui alla l.r. 20/2002 e presso reparti ospedalieri.

**Art. 8***(Norma finanziaria)*

**1.** Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa sarà stabilita a seguito dell'applicazione dell'articolo 3 a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

---